

- 5** **SOCIOLOGIA**
Spaventoso diffondersi dei suicidi nelle carceri italiane
Code nei servizi e isolamento nella massa anonima.
- 6** **DIRITTO**
Leggi innovative nella riforma Cartabia
Pene alternative per i reati minori: semilibertà, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità, pene pecuniarie.
- 7** **COSTUME**
La pena di morte sconfitta di ogni civiltà
Secondo Dostoevsky "Uccidere chi ha ucciso è un castigo senza confronto maggiore del delitto stesso".

**FOCUS**

CARCERI: PUNIRE O RIEDUCARE?

SOVRAFFOLLAMENTO: LE CARCERI ITALIANE AL COLLASSO

Tre persone sono costrette a vivere in celle di 9 metri quadrati una ventina di ore al giorno. L'Italia è condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo dal luglio 2009.

Angelo Squizzato - giornalista

Carceri italiane al collasso. Sovraffollate, fatiscenti, luoghi di violenze fisiche e psicologiche, trattamenti inumani, crescenti suicidi. Il sovraffollamento è la criticità più denunciata: al 31 marzo 2024 i detenuti sono 61.049 quando la capienza ufficiale è di 51.178. Le donne sono 2.619, il 4,3 per cento; gli stranieri sono 19.108, il 31,3 per cento. Ben 145 istituti penitenziari italiani su 189 hanno tassi di affollamento superiori al 100 per cento. La media è del 119,3 per cento. In Pu-

gilia si registra la situazione più pesante con un tasso di occupazione delle celle del 152,1 per cento; seguono la Lombardia con un tasso del 143,9 e il Veneto con un tasso del 134,4 per cento (registrate punte anche del 160 per cento a Verona e Treviso). Solo due regioni, Trentino-Alto Adige e Sardegna hanno più posti disponibili rispetto alle presenze. Tutto fa pensare ad un peggioramento dei dati, se si considera che il numero di carcerati da più di un anno aumenta mediamente di oltre 300 unità al mese.

Crisi e proposte

Così succede che tre persone siano costrette a vivere in celle di 9 metri quadrati una ventina di ore al giorno: diverse le denunce a pro-

posito. Tre metri quadrati a testa, quando dovrebbero essere almeno sette, come indica il Comitato per la prevenzione della tortura del

Consiglio d'Europa. La Seconda Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo chiede da tempo all'Italia di provvedere a garantire condizioni rispettose della dignità umana e strutture adeguate e sufficienti per far

fronte al sovraffollamento. Qualcosa viene fatto, ma niente di veramente sostanziale e risolutivo, tant'è che la questione resta centrale: un carcere, dove con la libertà non venga tolta all'uomo anche la dignità, è tutto da costruire.

Recenti proposte

Ad inizio luglio 2024 è entrato in vigore il decreto "svuota carceri", un intervento di umanizzazione carceraria. Secondo le anticipazioni, esso prevede l'istituzione di un albo di comunità che potranno accogliere alcune tipologie di detenuti - come quelli con residuo di pena basso - dove potranno scontate il fine pena e fare reinserimento sociale. Ci sarà uno snellimento delle procedure per la concessione della liberazione anticipata (o di misure alternative) che potrebbe diventare automatica, nel caso di detenuti non problematici. «Non vi sono indulgenze gratuite ma si rende più certa la procedura attraverso cui la liberazione anticipata è posta in esecuzione. Renderemo molto chiaro al detenuto il percorso ed i termini per godere della liberazione anticipata. Ci sarà una specie di 'patto' per metterlo subito al corrente dei suoi diritti e degli sconti che potrebbe ottenere se si comporta bene in carcere», ha spiegato Nordio. Il provvedimento contiene la

previsione di assumere mille nuovi agenti di polizia penitenziaria, cinquecento assunzioni per il 2025 e altre 500 per il 2026. Inoltre, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario viene aumentata di venti unità. Sarebbe previsto anche l'aumento del numero di telefonate per i detenuti, che passano da 4 a 6 per tutti, tranne che per i detenuti per reati ostativi al 4bis. Dalla giustizia riparativa prevista dalla riforma Car-

Giudizi severi

Realtà pesante anche nelle 4 carceri italiane interamente femminili di Trani, Pozzuoli, Roma e Venezia, anch'esse sovraffollate. Le recluse sono 2.392, pari al 4,2 della popolazione carceraria. I posti regolamentari sono 2.265. Condizioni molto precarie, frequenti i casi di violenza, rare opportunità di impegno lavorativo o di formazione. Desolante l'ambiente in particolare per le donne con prole.

tabia, invece, vengono esplicitamente esclusi i detenuti al 41 bis.

Nuove carceri? Per superare definitivamente il sovraffollamento e l'abbondono di decrepite strutture esperti professionisti dicono che, valutando l'attuale situazione e le previsioni, occorrerebbe almeno una quarantina di nuove carceri per una spesa di 1 miliardo e 200 milioni. I tempi medi di costruzione di un carcere sono valutati sugli 8-10 anni e il costo per una struttura per 400 persone è stimato attorno ai 30 milioni di euro.

Stanno scoppiando le carceri minorili dove sono reclusi 571 ragazzi e ragazze (dato al 30 aprile 2024). In 7 (Bologna, Firenze, Milano Potenza, Pontremoli, Torino e Treviso) su 17 le presenze superano i posti disponibili. La tendenza è verso un deciso peggioramento considerando che nei primi 4 mesi di quest'anno c'è stata una crescita di minori detenuti di oltre il 15 per cento, più 76 unità.

Nel 2023 sono entrati negli istituti penali, soprattutto per reati legati alle droghe e contro la proprietà, ben 1.143 minori, il dato più alto degli ultimi 15 anni. Tanta crescita viene attribuita, in particolare, al decreto-legge Caivano (comune napoletano reso celebre dagli scontri tra bande di ragazzi) del 15 settembre 2023 che mira a reprimere la criminalità minorile e in particolare le azioni violente delle baby gang e a contrastare l'abbandono scolastico. Il provvedimento, secondo i critici, favorirebbe l'uso del carcere e allungherebbe le pene.

Che "voto" di civiltà otterrebbe il nostro Paese se venisse valutato osservando le carceri, dove ai detenuti troppo spesso con la libertà è tolto anche il diritto alla dignità umana, a uno spazio essenziale? È civiltà costringere tre detenuti dentro 9 metri quadrati per una ventina di ore al giorno? Voto decisamente insufficiente, tant'è che l'Italia, già condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rischia una nuova bocciatura.

NON UCCIDERE LA SPERANZA NEI LUOGHI DI PENA

Le teorie retributive prevedono condanne eque per le colpe commesse. Con l'Illuminismo le carceri sono ripensate come risocializzazione e reinserimento del colpevole nella società.

Antonio Capuzzo - docente

La valutazione della pena detentiva è intesa a livello sociale in modi molto diversi. Ciò è testimoniato dal fatto che l'opinione pubblica in proposito esprime richieste diverse e spesso contraddittorie: ci si lamenta dell'uso limitato o eccessivo della pena detentiva; del regime carcerario troppo mite o trop-

po disagiata, degradato, sovraffollato; dei programmi (costosi) troppo o troppo poco volti all'organizzazione delle attività rieducative, vedendole come inutili o come realizzabili, ecc. Tutto questo rinvia al problema più generale, affrontato da filosofi e giuristi, che è il significato e il possibile scopo della pena.

Teorie sulla funzione del carcere

Con il linguaggio sociologico si tratta delle possibili "funzioni" di questa istituzione. Per le teorie retributive (ad esempio in Hegel) la pena va proporzionata in modo da essere la giusta retribuzione del danno causato dal colpevole. E vi sono le teorie utilitaristiche, per le quali la pena è giustificata in base alla sua possibile finalità sociale, che può essere intesa in tre modi: come forma di neutralizzazione del colpevole e del pericolo che rappresenta, come prevenzione di reati degli altri cittadini con un'azione deterrente. Il carcere può

essere infine strumento di rieducazione e di recupero sociale del condannato. A questo proposito, nella legislazione italiana è ribadita l'importanza di mantenere i contatti tra il detenuto e il mondo esterno, per facilitare il futuro reinserimento. Si parla allora di scuola in carcere, di attività lavorativa, all'interno o anche all'esterno del carcere in regime di semilibertà. Lo scopo di tutto ciò è preparare il detenuto al reinserimento e alla risocializzazione ed ostacolare la ricaduta nella devianza e l'impovertimento psicologico.

Saper comunicare il significato e lo scopo

Abbiamo detto che le possibili funzioni del carcere riguardano il suo significato e il suo possibile scopo. La

detenzione, così come ogni legge ed ogni sentenza, vuole essere anche un messaggio, contenente impliciti va-



lori riguardo alla vita singola e associata; e perché una comunicazione raggiunga il proprio scopo c'è bisogno che qualcuno oltre all'emittente colga, comprenda il suo significato. Qualsiasi finalità educativa dovrebbe essere compresa ed implicitamente condivisa dai "destinatari" di tale funzione, ossia la maggioranza dei cittadini non meno che i carcerati. Non basta che le finalità (e la scelta dei mezzi, come attività, disposizioni giuridiche di libertà vigilata ecc.) siano intese e condivise dagli intellettuali che le progettano e dagli operatori. Lo stesso è nella sfera dell'educazione più generale: con i bambini un premio o un "mancato premio" (concetto che oggi sostituisce quello di "punizione") devono essere attuati il più immediatamente possibile a seguito dell'atto del bambino, proprio per assicurare con ciò la massima comprensibilità

possibile del significato della reazione dell'adulto (eventualmente con una breve spiegazione anche esplicita) e dei valori sottesi. L'esigenza è sempre che la comunicazione funzioni.

Ma noi genitori, noi adulti, noi che crediamo in una cittadinanza consapevole e responsabile cercando di attuarla, siamo veramente capaci di trasformare il nostro comportamento sanzionatorio (o di approvazione di quello dei giudici) in un comunicativamente valido ed efficace, ossia di saper comunicare con chiarezza i valori in cui crediamo, anche quando il "linguaggio" esigito dalla situazione è l'applicazione di una condanna o il commento che diffondiamo sulle scelte di giudici o di insegnanti allo scrutinio finale di un anno scolastico? Educare (come anche rieducare) è una forma di comunicazione; quindi, richiede di conoscere e saper rispettare le regole della comunicazione, come anche richiede di avere dei messaggi da trasmettere, qualcosa da dire: i valori in cui crediamo.

Attualmente la principale alternativa tra queste possibili funzioni sembra quella tra la

retributiva e la rieducativa. Oggi la scelta tra queste due è scontata, almeno a parole, ma la sua possibile efficacia non lo è altrettanto: dal momento che le funzioni sono efficaci se possono venir comprese, come messaggi, da tutte le parti in gioco (il reo ed i suoi familiari ed altrettanto le vittime ed i loro familiari e la società nel suo insieme), ci possiamo chiedere quanto ciò dipenda dalle diverse epoche storiche, dai contesti culturali con i propri sistemi di valori e la visione del bene e del male, della devianza e del ruolo delle istituzioni. Ad esempio, in un contesto di sfiducia nelle istituzioni, di assenteismo elettorale come quello delle recenti elezioni europee, forse la funzione rieducativa del carcere verrà percepita meno; quindi, saranno gli stessi meccanismi della società e dell'opinione pubblica che ne vanificheranno la possibile efficacia. D'altronde nel passato quella funzione veniva semplicemente ignorata, perché la pena veniva vista come anticipazione (per un eventuale, augurabile risparmio) di una parte del periodo di purgatorio riservato al peccatore.

Iniziative preziose per costruire un futuro

Nei paesi occidentali questi modi di intendere la funzione del carcere sono entrambi diffusi. Ed è per questo che iniziative come l'incontro tra alcuni componenti delle Brigate Rosse ed i familiari delle vittime degli attentati, volti a lanciare un messaggio di riconciliazione e di apertura ad un futuro costruttivo comune, hanno prodotto nell'opinione pubblica reazioni contrastanti, di grande approvazione e

grande dissociazione. In altre parole, occorrerebbe educare anche la gente al possibile valore rieducativo della pena carceraria. Una parte della società che sta "fuori" viene a conoscenza del lato migliore, più aperto alla speranza individuale e collettiva, del carcere, per poi raccontare agli altri di questo lato luminoso. Un grande contributo alla rieducazione dei detenuti.



MODELLI CARCERARI PRESENTI NEL MONDO OCCIDENTALE

In generale la situazione delle carceri spesso viola la Carta dei diritti. Le condizioni di vita sono squallide, prive di programmi rieducativi. Negli istituti penitenziari dell'Est Europa è maggiore la violenza intracarceraria per sovraffollamento, carenza di personale, insufficienza di assistenza sanitaria.

Giorgio Spagnol - analista di politica internazionale

Il grado di civiltà di una società", scrisse Fëdor Dostoevskij nell'opera *La casa dei morti* (1861), "può essere giudicato entrando nelle sue prigioni". Winston Churchill, in un di-

scorso alla Camera dei Comuni del 1910, osservò in modo più eloquente: "L'umore del pubblico riguardo al trattamento del crimine e dei criminali è uno dei test più infallibili di qualsiasi paese".

Modelli di detenzione

Si dice comunemente che le prigioni siano state ampiamente utilizzate nel diciannovesimo secolo negli Stati Uniti come meccanismi di punizione. Le prime istituzioni influenzate dai quaccheri erano basate sulla pena di morte come base per la riforma morale (da qui i "penitenziari"). Prigioni basate su modelli americani furono costruite in tutta Europa, soprattutto in Gran Bretagna. Alcune prigio-

ni continuano infatti a essere chiamate penitenziari o riformatori.

L'uso della reclusione varia ampiamente. Per alcuni critici, relativamente pochi, avere delle carceri è un problema: l'abolizione è la soluzione. La maggior parte delle persone, tuttavia, accetta che la reclusione abbia o possa servire a funzioni pubbliche utili o, in ogni caso, è improbabile che scompaia presto.

Il contesto carcerario europeo

Le persistenti carenze che caratterizzano le carceri europee hanno attirato in modo sempre maggiore l'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Le condizioni carcerarie degradanti in alcuni Stati membri dell'UE hanno recentemente dimostrato di essere rilevanti per l'ordinamento giuridico

dell'Unione. Tale situazione viola i diritti garantiti dalla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*. L'8 dicembre 2022 la Commissione Europea ha annunciato il lancio del primo strumento che stabilisce norme minime comuni, seppur non vincolanti, relative alle condizioni materiali di detenzione.

Situazione attuale

I modelli di reclusione, nonché la professionalità e la correttezza delle operazioni carcerarie variano ampiamente da paese a paese e, negli Stati Uniti, da Stato a Stato. Le spiegazioni delle differenze sono profondamente radicate nelle storie nazionali o locali e nelle culture politiche.

La vita quotidiana, anche nel-

le "migliori" prigioni, è solitamente monotona e spiacevole; nel peggiore dei casi è squallida e malsana. Le condizioni del personale di sorveglianza sono leggermente migliori. La grande differenza è che questo può tornare a casa alla fine del turno. Talvolta è mal pagato e poco rispettato, costretto a lavorare in ambienti claustro-

fobici e opprimenti, a trattare quotidianamente con persone arrabbiate, depresse e problematiche.

Le carceri meglio gestite e più umane affrontano queste sfide nel miglior modo possibile. Ma alcune prigioni non sono luoghi piacevoli. A volte ciò è dovuto al fatto che

Trattamento dei prigionieri

Il modo in cui vengono trattati i prigionieri dice molto sulla cultura politica e sui valori fondamentali. Le idee illuministiche su razionalità, equità, giustizia e uguaglianza presero forma con la *Dichiarazione di Indipendenza Americana* del 1776, la *Dichiarazione Francese dei Diritti dell'uomo e del cittadino* nel 1789 e le rivolte politiche democratiche in tutta Europa nel 1832 e nel 1848.

Attivisti per i diritti umani, riformatori carcerari e molti funzionari penitenziari si ispirano a questi valori per valutare le carceri e il trattamento dei prigionieri. Nei paesi del Nord Europa, Paesi Bassi, paesi di lingua tedesca, Svizzera e paesi nordici i tassi di reclusione sono bassi, le pene detentive sono generalmente brevi e proporzionate alla gravità dei crimini per i quali sono imposte, le carceri sono generalmente



i politici non possono o non vogliono spendere i soldi necessari per gestirle in modo decente, a volte perché non si preoccupano molto di ciò che accade all'interno e, talvolta, perché vogliono che i prigionieri soffrano. Le miserie del personale di vigilanza sono danni collaterali.

sistemi di giustizia li hanno chiusi in carcere ma nessuna corte ha emesso una sentenza definitiva.

2. In 7 paesi dell'Unione Europea il numero di carcerati supera la capienza.

I paesi in cui il rapporto tra detenuti e posti disponibili è maggiore sono Cipro (145,67 detenuti ogni 100 posti), Romania (123,47), Francia (114,32) e Italia (106,49). I tre paesi che invece registrano un rapporto minore sono Spagna (73,71), Estonia (66,53) e Lettonia (65,72).

3. Cultura penitenziaria in Europa.

Vi è una notevole differenza nella cultura penitenziaria tra i paesi dell'Europa. È il caso degli istituti penitenziari dell'Est Europa, più esposti ai problemi di violenza intracarceraria anche a causa di celle sovraffollate, del personale di custodia carente, della insufficiente assistenza sanitaria e dell'esistenza di una "gerarchia" informale nei rapporti di potere tra i detenuti.

4. Risorse finanziarie assegnate al servizio carcerario.

I paesi dell'Europa mediterranea (Francia, Italia e Spagna) ma anche centrale (come la Germania) - con alte popolazioni carcerarie - assegnano il doppio delle risorse rispetto al budget speso dall'Est Europa, entrambi comunque molto al di sotto dei costi sostenuti dai paesi del nord Europa come Irlanda, Paesi Bassi o Svezia.

5. Attuazione delle norme internazionali ed europee.

Tali norme, che disciplinano aspetti cruciali delle condizioni di detenzione (dimensioni delle celle, accesso all'assistenza sanitaria, condizioni igieniche, monitoraggio delle carceri ecc.) non sono diligentemente attuate.

6. Efficacia delle misure alternative.

Al fine di ottenere risultati efficaci, le misure alternative devono essere accompagnate da politiche penali coerenti che perseguano anche il reinserimento in società della persona detenuta quando esce dal carcere.



Carceri: luoghi di sofferenza?

Le condizioni carcerarie e le esperienze dei detenuti variano enormemente da luogo a luogo. Negli Stati Uniti, la maggior parte delle prigioni e delle carceri sono sterili e disumanizzanti, né la simpatia né l'empatia per i prigionieri sono molto evidenti.

La Finlandia, invece, ha ridotto il proprio tasso di reclusione di due terzi alla fine del XX secolo; gestisce piccole

istituzioni ricche di servizi. I tassi di detenzione nei Paesi Bassi sono stati spesso, a partire dagli anni '50, tra i più bassi dei paesi occidentali perché molti paesi europei negli anni '70 e '80 hanno risposto all'aumento dei tassi di criminalità stabilendo nuove punizioni comunitarie piuttosto che mandando molte più persone in prigione.

Inconvenienti e carenze nell'UE

1. Una persona su cinque nell'UE è in custodia cautelare. Le persone in attesa di una condanna definitiva spesso si trovano in condizioni

peggiori dei prigionieri già condannati, anche se sono innocenti. *Quasi 100 mila persone in tutta l'UE hanno un problema in comune: i loro*

STRUTTURE DETENTIVE PER MINORI COLPEVOLI DI REATI

La ricerca è di istituti di pena “ponte” tra “dentro” e “fuori”, così da creare un processo di contaminazione positiva per i ragazzi e assicurare la sensibilizzazione della comunità esterna.

Luca Azzolin - psicologo

L'associazione Antigone, che fin dai suoi albori si occupa di promuovere conoscenza in termini di diritti e garanzie nel sistema penale, illustra nel rapporto “Prospettive minori” che nei 17 istituti penitenziari minorili di tutta Italia al 29 febbraio 2024 i ragazzi detenuti erano in tutto 523 e le ragazze detenute erano 18, cioè il 3,4% del totale. Gli stranieri presenti nelle carceri minorili erano 254, quasi la metà dei presenti. Negli IPM la fascia più presente è quella tra i 16 e 17 anni. In totale i minorenni sono il 57,7%, dei presenti, soprattutto tra le ragazze (61,5%) e tra gli stranieri (64,2%). Quando parliamo di minorenni detenuti quindi, bisogna considerare che il reato stesso è stato commesso in un periodo precedente che, a volte, è anche di qualche anno. Infatti, è importante ricordare che negli istituti di pena per minorenni

in realtà non ci sono solo under 18, ma anche persone tra i 18 ed i 25 anni. Questi possono essere ragazzi e ragazze che hanno commesso il reato quando erano minorenni e poi hanno raggiunto la maggiore età. L'istituto di pena con più presenze di minorenni era il Beccaria di Milano, con 69 ragazzi, quelli con minor presenza erano Quartucciu in Sardegna, con 8 ragazzi presenti, e Pontremoli in Toscana unico IPM interamente femminile d'Italia, con 8 ragazze; le altre 10 ragazze presenti erano distribuite tra Napoli e Roma. Oltre a ciò, è doveroso anche ricordare che solo il 31,5% dei ragazzi e ragazze è detenuto in un istituto di pena per minorenni dopo una condanna definitiva passata in giudicato. A metà gennaio i definitivi erano 156, un anno prima 142, mentre le persone in misura cautelare sono passate da 243 a 340.

Educazione al limite

Dietro alla lettura di questi dati emerge un panorama molto ampio incentrato sull'educazione. L'incontro con la delinquenza, la quale offre false promesse, risulta molto rischioso nella fase adolescenziale perché rischia di influenzare un'intera vita bloccando progetti, sogni e possibilità di autorealizzazione. Dove le Istituzioni faticano a fornire ai propri cittadini percorsi di prevenzione, molte associazioni si sono attivate per offrire percorsi rieducativi che possano dare un futuro nuovo ai giovani che si imbattono nella delinquenza. L'obiettivo delle differenti associazioni e fondazioni è di sensibilizzare la comunità educante sul tema del disagio giovanile in un'ottica di prevenzione, di abbattimento dei pregiudizi, di contrasto all'isolamento e alla stigmatizzazione dei ragazzi

entrati nel circuito penale, per la loro futura inclusione sociale e lavorativa. È, dunque, chiaro che siano le istanze educative, che trovano concretizzazione nel progetto di intervento educativo, ad essere la chiave di lettura del nuovo ordinamento penitenziario minorile, sulla scia del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. È proprio tale programma a costituire la peculiarità delle misure penali di comunità, che, nell'ottica di favorire l'evoluzione positiva del minore, devono conciliare le esigenze educative e di sicurezza sottese all'esecuzione della pena. Si tratta di un programma calibrato sulle esigenze del singolo, ampio e multidisciplinare, che deve essere portato avanti attivamente dal giovane con il coinvolgimento di tutta la comunità.

Progetti pilota

Il progetto dell'IPM Cesare Beccaria di Milano in collaborazione con la Fondazio-

ne Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus e l'esperienza pugliese di L.In.FA posso-

no essere considerati dei fari per l'accompagnamento dei minori detenuti verso un'idea migliore del proprio futuro.

Il primo progetto si fonda su intenti d'accordo tra il Tribunale per i Minorenni, il Centro Giustizia Minorile della Lombardia, l'IPM Cesare Beccaria e l'USSM di Milano, per creare percorsi di rinascita per i giovani entrati nel circuito penale. Il progetto punta alla formazione e al trasferimento di *skills* pratiche e teoriche, che possano arricchire il curriculum dei ragazzi nel tempo sospeso della pena o durante la detenzione. L'acquisizione di competenze e di esperienze consente di identificare i propri talenti e alimentare la speranza sul proprio futuro. Il progetto permette di prevenire il disagio giovanile, creando un ponte tra la città di Milano e una comunità educante responsabile. In linea con le direttive dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, le Aziende sono chiamate ad

accogliere i ragazzi detenuti con politiche di inclusione lavorativa ed empowerment. Per questo motivo il progetto copre un'ampia gamma di formazione: dal campo informatico allo sport, dalla partecipazione all'abbellimento degli spazi all'arteterapia, fino a corsi di primo soccorso. Molto importante è inoltre la possibilità di interagire con soggetti esterni, volontari, professionisti, per permettere la conoscenza di modelli alternativi di vita e di comportamento e inclusione reciproca nei rispettivi mondi. Per l'attuazione del progetto è stato previsto un comitato scientifico composto da docenti universitari e tecnici del settore.

L'esperienza pugliese lavora con un gruppo di minori segnalati dalle strutture competenti dei territori, istruendoli e formandoli ad attività con gli animali. In particolare, con i cavalli e, grazie all'intensa attività di rete con tutti i partner del progetto, con gli apiari, in modo da rendere più soste-

nibile l'impresa di formazione dei ragazzi. Lo scopo è di fare leva sulla forza delle relazioni uomo-animale, nello specifico la relazione minore-cavallo e l'apiario sociale. In concreto i partecipanti vengono preparati ad ottenere qualifiche professionali riconosciute che garantiranno una preparazione spendibile nel reinserimento dopo la pena. Oltre alla formazione, l'obiettivo è di creare un'impresa sociale con i destinatari del progetto più meritevoli: alcuni di loro vengo assorbiti come soci-lavoratori e altri fanno esperienza retribuita.

In conclusione, la costruzione di un ponte tra il “dentro” e il “fuori”, che crea un modello di “carcere aperto” attraverso programmi di volontariato aziendale, ha l'obiettivo di rielaborare l'idea che il minore detenuto ha su di sé in termini socio-psicologici, così da creare un processo di contaminazione positiva per i ragazzi e assicurare la sensibilizzazione della comunità esterna.

DONNE IN CARCERE E RAPPORTI CON FIGLI MINORI

Solo cinque istituti in Italia prevedono norme adeguate con rapporti madre e minore.

Lo psicanalista Renè Spitz diceva che “i bambini senza amore diventano adulti pieni di odio”.

Stefania Cerasoli - avvocat

Per quanto il tema della necessità di una reclusione separata sulla base del sesso sia presente fin dal 1600, il tema della condizione detentiva per le madri rappresenta una questione relativamente recente. Solo nella metà dell'Ottocento, ad esempio, si affermò il principio per cui la presenza di minori dopo tre anni in carcere non dovesse essere consentita preferendo l'affido alla famiglia di origine o l'orfanotrofo.

Nel 1930, invece, il legislatore opta per un possibile differimento dell'esecuzione

della pena per la donna incinta e la madre di prole in tenera età.

Più precisamente, la presenza in carcere di un minore era vietata (addirittura i minori non potevano neanche fare visita al genitore) e solo in via eccezionale le madri con bambini di età inferiore ai due anni potevano essere autorizzate dalla direzione dell'istituto a tenere con sé i figli in carcere, presumendo una idoneità educativa del genitore che conduceva alla interruzione della relazione con i figli nel loro stesso interesse.

Sviluppo storico

Con l'approvazione della Legge n. 354 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” che, per la prima volta, poneva attenzione alla condizione della gestante e della puerpera in ambito carcerario consenten-

do di tenere con sé i figli fino ai tre anni di età.

Fino a quel momento, infatti, nelle carceri non esistevano sezioni con la funzione specifica di accoglienza a donne gestanti o a donne con bambini al seguito. In questa ottica si pone il DPR N. 431

del 1976 che prevede l'introduzione in carcere di figure professionali quali pediatri, ginecologi, ostetriche nonché puericultrici e assistenti all'infanzia per tutelare la salute non solo della madre ma anche del bambino.

Giungiamo, quindi, all'anno 1986 e all'approvazione della Legge n. 663 “Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà” (cd. Legge Gozzini) che ha introdotto la possibilità di una detenzione domiciliare in caso di buona condotta della madre per pene non superiori ai 2 anni.

Legge importantissima che, però, rimase in gran parte sulla carta a causa dell'assenza di strumenti per realizzare concretamente il progetto iniziale.

La legge n. 165 del 27 maggio 1998, “Legge Simeone-Saraceni”, anche conosciuta come “legge svuota carceri”, andava ad estendere ulteriormente il numero di condannati meritevoli di misure alternative alla detenzione, al fine di realizzare una “politica di non ingresso”, evitando a priori il carcere a coloro per i quali tale esperienza sarebbe stata più dannosa e criminalizzante che rieducativa. Per le madri detenute e i loro figli, tale legge modificava le normative precedenti, aumentando da 2 a 4 anni il limite di pena che era possibile scontare presso la propria abitazione, portando a 10 anni l'età del figlio pur-

SPAVENTOSO DIFFONDERSI DI SUIDICI NELLE CARCERI ITALIANE

Una testimonianza descrive l'impossibilità di servirsi dei bagni per disumane code di attesa, di isolamento nella massa dei detenuti, di carenza di personale preparato.

Giulia Dal Santo - avvocato

Che cosa possiamo dire noi oggi sul tema delle carceri? Che cosa possiamo dire della vita in carcere noi, che abbiamo una casa della quale pure a volte ci lamentiamo perché non ha giardino, che abbiamo amici e conoscenti che ci invitano ad un caffè o in qualche piazza all'ora di aperitivo; che abbiamo libri e biblioteche e librerie, e cinema, e pensando di raggiungere tutti questi luoghi in bicicletta, ci chiediamo: chissà se reggerà il tempo. Che

cosa possiamo dire delle morti per suicidio in carcere noi, che pure avremmo titoli per farlo – lo attestano i nostri studi giuridici e la professione che esercitiamo? Dagli inizi del 2024 ad oggi, 45 persone si sono tolte la vita in carcere – una di loro era rinchiusa nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Roma – e questo numero si aggiunge alle moltitudini silenziose delle detenute e dei detenuti morti per suicidio nelle carceri italiane degli ultimi anni.

ché convivente con la condannata.

La legge n. 40 dell'8 marzo 2001, "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori" (cd. Legge Finocchiaro) ha avuto il merito di introdurre due provvedimenti specifici per le madri con figli di età fino ai 10 anni: la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza esterna dei figli minori. La prima consisteva nella possibilità di una carcerazione domiciliare nell'abitazione della detenuta o in strutture di assistenza, estesa questa

volta a tutte le detenute, anche quelle che avevano commesso reati gravi per cui non era possibile l'applicazione della detenzione domiciliare ordinaria.

Per i casi in cui quest'ultima non fosse applicabile, subentrava la seconda, che permetteva la cura e l'assistenza extra-carceraria dei figli di età non superiore a 10 anni. Il grande limite di tale legge è il non aver risolto il problema legato alle donne senza fissa dimora che non potevano usufruire degli arresti domiciliari.



Tutele legislative

Giungiamo, quindi, all'approvazione della Legge n. 62 del 2011, "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori", che, oltre ad aver innalzato il limite di età dei bambini che possono vivere in carcere con le loro madri da 3 a 6 anni, ha introdotto i cd. ICAM e in Case Famiglia protette (come alternative possibili alle sezioni Nido delle carceri femminili).

Gli ICAM (Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri) sono situati al di fuori degli istituti penitenziari e strutturati in modo tale da assomigliare il meno possibile ad un carcere (ad esempio il personale di sorveglianza che vi lavora lo fa non in uniforme).

I bambini, inoltre, possono trascorrere del tempo fuori dall'istituto in compagnia di familiari o di volontari. Purtroppo, il numero di tali istituti è scarso se si consi-

In questi luoghi di disperazione e di emarginazione la legge è, di fatto, sospesa; la Costituzione stessa è sospesa, eppure il tenore dell'art. 27 della nostra Carta fondamentale è chiaro: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" e al suo dettato fa eco l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta perentoriamente, oltre alla tortura, tutte le pene o i trattamenti inumani e degradanti.

Nelle carceri italiane i detenuti si tolgono la vita con una frequenza di gran lunga maggiore rispetto alle persone libere e, spesso, ciò avviene negli istituti dove le condizioni di vita sono peggiori, in strutture particolarmente fatiscenti, con minime o inesistenti attività volte al reinserimento delle persone in vinculis e con una scarsa presenza delle associazioni di volontariato. È un fenomeno che chiama in causa la società civile che attraverso lo Stato detiene ed

esercita la custodia su queste persone, le quali assai spesso versano in uno stato psicofisico di particolare vulnerabilità: l'universo umano delle carceri non è affatto lo specchio della società di fuori. Questo universo è composto dai più giovani, i più poveri, i meno integrati in termini sociali, economici e culturali. Persone affette da malattie fisiche e psichiche.

Il carcere è divenuto oggi un luogo di contraddizione fra la domanda di sicurezza e il rispetto di fondamentali diritti umani. In questo senso, la recente lettera scritta dai detenuti della Casa Circondariale di Brescia-Canton Mombello e diffusa dalla Garante dei Diritti dei Detenuti del distretto di Brescia, parla da sé e molto meglio di quel poco che noi sapremmo dire. Vale la pena riportarla in questo spazio quasi per intero. «Devo andare in bagno, ma è occupato, altri 15 sono in fila davanti a me. Un anziano di circa 74 anni ha il mio stesso problema, purtroppo per lui, e per noi, non fa in tempo a dire che gli occorre con urgenza il bagno (...) In un attimo, lenzuola e materasso s'impregnano di liquame e urina, lui non sa come comportarsi, indifeso, imbarazzato, umiliato, impietrito, attonito. Piange, un uomo di settantaquattro anni, i capelli radi e canuti, piange e si scusa, geme, si lamenta, impreca, bestemmia, chiede a Dio di morire (...).

Siamo sovraffollati, in condizioni che rasentano la disumanità, definite di tortura dall'Unione Europea (...). Sappiamo che alcuni di voi sono già venuti a vedere le nostre celle, ma viverci è molto diverso. Voi ci dovete credere, queste non sono lamentele, non vogliamo né impietosire né mendicare, né invocare clemenza, ma solo riportare quanto è vero è ahinoi terribile. Sì certo, alcuni di noi meritano di stare in carcere, hanno commesso reati, e altresì verosimile che, questa mancanza pressoché totale, di umanità nei confronti dei carcerati non è forse pari a commettere dei reati?

È giusto pagare per chi ha sbagliato, perché occorre rieducazione; è altresì vero che oggi, con questo sovraffollamento, le persone detenute vengono poco alla volta, giorno dopo giorno, defraudate della loro umanità, e questa cosa deve fare paura, e fa concretamente spavento. La domanda giusta da porsi è: come può funzionare il reinserimento? La così chiamata rieducazione? Come si possono svolgere i corsi organizzati? Non solo manca

personale, sono concretamente assenti gli spazi. La violenza fatta a quell'anziano prima citato, non è simile a compiere un reato, è uno dei tanti, è vero, ma quanti ce ne sono come lui, non sono dei veri e propri reati, trattare le persone in questo modo, e non è forse vero che le condizioni in cui ci troviamo in carcere sono un costante incitamento al suicidio?

Tutti possono sbagliare, ma il carcere deve essere impostato per rieducare, non per toglierci di mezzo (...). Ad oggi, causa il sovraffollamento, il carcere non mette in condizioni nessuno di essere rieducato, e fa vivere pesanti condizioni anche ai suoi operatori. Come può un sistema che mette in avaria il suo stesso personale, passando da quello sanitario, dell'area educativa sino agli Agenti che con un giuramento si prodigano tutti i giorni in questo lavoro, funzionare? Così come i detenuti vivono quotidianamente con il sovraffollamento, gli stessi operatori sono costretti a convivere e a fare i conti con i problemi che causa. Tutti quanti sono messi a dura prova ogni giorno, e alla nostra sofferenza si somma la loro. Chi vuole, cerca e si prodiga per la rieducazione, conscio dei propri errori, si ritrova a lottare per frequentare corsi, che non possono esserci per tutti, poiché siamo davvero tanti. Qui nessuno chiede alcuna misura di grazia, desideriamo solamente poter avere un percorso corretto, giusto, che ci consenta di migliorarci come persone. E a cosa servirebbero i giorni aggiunti di liberazione anticipata, se non a migliorare questo sistema? Con la concessione di questi giorni, non solo si allevierebbe la sofferenza dei detenuti e degli operatori del carcere diminuendosensibilmente il problema del sovraffollamento, ma s'incentiverebbe un sistema virtuoso che dà una speranza ai meritevoli».

Speranza, dunque. E perdita di ogni speranza è la spiegazione, più semplice e palese, per la maggior parte dei suicidi che avvengono nelle carceri. La via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi sarebbe un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere. Da tempo si parla di una crisi del diritto penale per effetto della convinzione, sempre più diffusa, che il punire tramite la privazione della libertà sia ormai anacronistico e in contrasto, sotto molti aspetti, con lo Stato di diritto e con il rispetto dell'integrità psicofisica della persona.

LEGGI INNOVATIVE NELLA RIFORMA CARTABIA

La carcerazione è riservata ai reati più gravi; per i reati minori si prevedono regime di semilibertà, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità, pene pecuniarie.

La pena carceraria rimane in caso di violazioni delle prescrizioni.

Giorgio Spagnol - analista di politica internazionale

L'articolo 1 comma 17 della legge n. 134/2021 prevede una specifica delega tendente ad una riforma organica delle sanzioni sostitutive alla detenzione. Il decreto legislativo n. 150/2022 attua la delega legislativa.

La riforma Cartabia mira a raggiungere alcuni obiettivi nel contesto di un più ampio disegno volto all'efficienza del sistema penale e al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. La scelta del Parlamento è stata di ampliare notevolmente l'area della pena detentiva breve sostituibile: il limite massimo di due anni di pena detentiva, infatti, viene raddoppiato. Di fatto, la pena detentiva breve, nell'esecuzione penale, è la pena fino a quattro anni, che può essere eseguita *ab initio* fuori dal carcere, previa concessione di una misura alternativa alla detenzione. Questa scelta

consente al giudice di cognizione di applicare pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente dopo la definitività della condanna.

La riforma delle pene sostitutive favorisce una deflazione processuale e penitenziaria, inserendosi a pieno titolo tra gli interventi volti a migliorare l'efficienza complessiva del processo e della giustizia penale.

Ciò consente la valorizzazione, tra le pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità, con il quale può essere sostituita la pena detentiva fino a tre anni.

Nella prospettiva del carcere, afflitto da problemi strutturali di sovraffollamento, la riforma delle pene sostitutive promette un significativo impatto, concorrendo alla riduzione del numero dei detenuti per pene brevi.

Un approccio innovativo

La nuova categoria delle pene sostitutive - semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria - ha sospinto fuori dall'ordinamento penale le tradizionali sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, con l'obiettivo definitivo di riservare il carcere ai responsabili dei reati più gravi.

La posta in palio è spezzare definitivamente l'equazione "pena uguale carcere", ridurre i numeri delle presenze nei penitenziari italiani e, soprattutto, riuscire a modellare un sistema sanzionatorio penale idoneo a reintegrare i condannati. La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità costituiscono

delle vere e proprie pene-programma, impennate come sono non soltanto su obblighi di astensione e divieti, ma su prescrizioni positive che sarà il giudice a dover immaginare e calibrare. È uno dei profili di maggior pregio dell'intera disciplina.

Siamo al cospetto di meccanismi di sostituzione della pena detentiva nei quali il carcere rimane in agguato come minaccia in grado di offrire credibilità all'intero sistema sanzionatorio e garanzia ai sentimenti collettivi di sicurezza. La pena carceraria, nella quale ogni pena sostitutiva può infine convertirsi in caso di violazione delle prescrizioni, costituisce ancora un valido deterrente.

La dissoluzione della "certezza della pena come certezza del carcere"

Più di 60.000 le persone in carcere, 90.000 coloro che beneficiano di alternative al carcere, 90.000 liberi sospesi. Questi numeri ci dicono che, se per decenni si è identificato il punire con l'incarcerare, già oggi, invece, punire non significa più soltanto incarcerare, anzi, si punisce

soprattutto con pene diverse dal carcere, in particolare con pene non detentive ovvero in libertà. Se si eliminassero le alternative al carcere, la popolazione carceraria sarebbe di almeno 240.000 persone, una cifra spropositata e insostenibile.

Davanti a una popolazione

carceraria che cresce di 370 persone in media ogni mese (marzo 2023: 56.605; marzo 2024: 61.049), sempre più stringente si fa l'alternativa tra il perseverare nel ritenere che la pena carceraria certa risolverà addirittura buona parte dei problemi sociali del nostro Paese oppure riconoscere che la realtà è ben altra e che l'unico modo per gestire nel futuro la penalità è ridurre il carcere.

Restare semplicemente coerenti all'idea che certezza del-

Alternative alla detenzione in Europa e negli Stati Uniti

L'esigenza di alternative alle pene detentive è stata da tempo avvertita in molti Stati, le cui codificazioni prevedono un sistema differenziato di interventi sospensivi sostitutivi o alternativi alla pena limitativa della libertà. Da cosa nascono le misure alternative alla detenzione? La loro origine è nella crisi della pena detentiva, per secoli uniforme risposta a pressoché tutta la serie delle violazioni possibili della legge penale.

Il carcere, che già aveva gradualmente sostituito la tortura e le pene corporali, respinte in nome dei principi umanitari e civili dapprima da pochi illuminati e poi, sempre di più, dalla intera coscienza popolare, appariva come una soluzione meramente afflittiva e non rieducativa, troppo costosa e carente di rendimento sul piano dei benefici, vale a dire sul piano della difesa sociale. Si è gradualmente compreso che, se fino a oggi per i reati più gravi non si è trovato un valido sostituto alla prigione, per tutta una serie di comportamenti criminali minori bisognava trovare dei sistemi meno inutilmente afflittivi, meno costosi e più utili alla rieducazione del reo e al suo reinserimento sociale.

Quindi, pur riconoscendosi nei vari sistemi penali una posizione primaria o prevalente alle misure alternative alla detenzione, in vari modi viene differenziato l'intervento punitivo in rapporto alla natura del reato, alla perso-

la pena significa del carcere ha la conseguenza non soltanto di accettare suicidi, rivolte e in futuro condanne dello Stato italiano da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma addirittura di creare a breve una situazione che risulterà davvero ingestibile.

Il grosso problema è quello dei 90.000 liberi sospesi: coloro che, condannati in via definitiva a una pena carceraria inferiore a 4 anni, hanno goduto della sospensione dell'ordine di esecuzione della carcerazione in attesa di misure alternative. Ma queste non sono mai state applicate, con la conseguenza che sono liberi, perché in libertà, e sospesi in un duplice senso perché godono di una sospensione di fatto, ma anche sospesi perché si trovano in una sorta di limbo tra la condanna e l'esecuzione.

Per ovviare a tale inaccettabile situazione è necessaria una sinergia tra scienza giuridica e politica onde evitare che la giustizia penale compia ingiustizie.

modo fertile per la formulazione e la realizzazione delle idee di rieducazione e trattamento. Alle legislazioni penali scandinave degli anni '20 e '30 si deve l'ideazione e la formulazione del sistema per tassi nel computo della pena pecuniaria.


Ben più numerosi sono i Paesi dell'Europa che conoscono la sospensione dell'esecuzione della pena, dopo che la condanna sia stata emessa da parte della Magistratura competente e la stessa sia diventata esecutiva. Il *sursis avec mise à reprove* è presente in Francia dal 1959 ed è stato riformato nel 1975. Questo Paese ha altresì introdotto, dal 1° gennaio 1984 il *travail d'intérêt general* in una duplice forma: a titolo di pena sostitutiva, applicabile soltanto a reati primari o con modesti precedenti giudiziari; come prescrizione di un *sursis avec mise à reprove* riguardante una qualsiasi pena detentiva, senza limiti per precedenti giudiziari.

La Germania conosce l'istituto del differimento condizionale della pena, quando il giudice valuta che sussistano gli estremi di prognosi favorevole al reinserimento sociale. Va detto, però, che in quest'area giuridica si rileva un privilegio per la pena pecuniaria come sostitutivo della pena detentiva breve, commisurata per tassi (*Tagestanz system*).

In Svizzera, il codice penale federale conosce il *sursis à l'exécution de la peine avec surveillance*. Lo stesso istituto è presente in Austria (previsto dal 1965, per i giovani delinquenti, e dal 1975 anche per gli adulti) e in Lussemburgo (ove la sospensione copre un periodo da tre a cinque anni).

Negli Stati Uniti d'America i vari ordinamenti prevedono i due istituti di probation e parole. Probation nelle tre diverse forme della sospensione della condanna, della sospensione dell'esecuzione e della sospensione di parte dell'esecuzione. Parole che equivale nella pratica alla nostra libertà condizionale, concedibile però dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena.

Dall'esperienza di altri sistemi viene la spinta verso la configurazione di sanzioni penali autonome della pena detentiva che siano effettivamente idonee a promuovere nel reo il senso della solidarietà sociale, così da mutare le relazioni tra la società e la sua devianza (mediante lavori di pubblica utilità, frequenze a corsi di addestramento professionale, inserimento in comunità terapeutiche ecc.).



LA PENA DI MORTE SCONFITTA DI OGNI CIVILTÀ

Cesare Beccaria (1764) scrive: “Il fine della pena non è altro che impedire al reo di far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali”. Caterina II di Russia: “Se io dimostro nella società che la pena di morte di un cittadino non è utile né necessaria, avrò vinta la causa dell’umanità”.

Giuseppe Dal Ferro - Istituto Rezzara

Il dibattito sull’abolizione della pena di morte non sembra molto presente nella società contemporanea, percorsa da conflittualità, guerre, violenze. L’informazione quotidiana è ricca di atrocità tali da mettere in ombra un problema giuridico di grande spessore sul quale ogni stato deve pronunciarsi. Ci si chiede se l’istituzione pubblica possa o no pronunciare giudizi di condanna capitale su qualche persona, colpevole di gravi misfatti.

La pena di morte è ancora ammessa in molti paesi nonostante il suo progressivo abbandono o non esecuzione o dilazione nel tempo dell’esecuzione. L’opinione comune è generalmente contraria, anche se di fronte a delitti scarsamente puniti, non mancano affermazioni emotive che la giustificano. Il cosiddetto ‘senso comune’,

a cui il ministro Rocco si è rifatto per ripristinare la pena di morte in Italia con il fascismo, è indiscriminato, volubile, giustificato dal principio della maggioranza, privo di consistenza di fronte ad un fatto legislativo assai grave. In fondo prevale teoricamente il diritto alla vita, cioè il diritto di non essere uccisi, a nascere, a non lasciar morire, ad essere mantenuti in vita, diritto però praticamente inficiato dalle eccezioni o dalle deroghe, fra le quali lo stato di necessità e la legittima difesa. Il problema rimane vivo ed ogni Stato ha il dovere di pronunciarsi sulla sua abolizione. Uccidere una persona colpevole di gravi delitti, attualmente inerme, è inaccettabile, come scriveva Fëdor Dostoevsky: “uccidere chi ha ucciso è un castigo senza confronto maggiore del delitto stesso”.

che si pone in rapporto alla comunità come la parte rispetto al tutto”. Con l’illuminismo, nel cuore del Settecento, per la prima volta si apre un dibattito serio con il famoso libro di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene” (1764). “Il fine (della pena) – afferma l’autore – non è altro che di impedire al reo di far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali”. “Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infalibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati”. Nell’esplicitare il pensiero l’autore af-

ferma alcune regole: non è tanto la severità della pena quanto la certezza di essere puniti; non è l’intensità della pena ma sua estensione (es. ergastolo). A tali osservazioni C. Beccaria aggiunge l’argomento cosiddetto contrattualistico, che deriva dal contratto sociale, dicendo inconcepibile che il cittadino nel contratto metta a disposizione anche il diritto alla vita.

Alla pubblicazione accolta da Voltaire, fanno seguito alcuni fatti come l’abolizione della pena di morte in una legge toscana (1786) e l’affermazione nella Russia di Caterina II (1765): “Se dunque io

dimostro che nello stato ordinario della società la morte di un cittadino non è utile né necessaria, avrò vinta la causa dell’umanità”.

La causa dell’abolizione della pena di morte non prevale invece nella filosofia penale del tempo. In forza della teoria retributiva Immanuel Kant parla del dovere di rendere giustizia: “Se egli ha ucciso, egli deve morire” ed Friedrich Hegel ritiene che il delinquente con la morte lo si onora, riconoscendolo essere razionale. Successivamente Michel Foucault aggiunge la necessità di rendere pubblica l’esecuzione come deterrente.

Utilitarismo e principio etico

Il mondo è sconvolto, come abbiamo detto, da guerre cruente e distruttive, da atti terroristici, dal possibile sterminio atomico. Ci chiediamo se la pena di morte giudiziaria possa essere abolita. La questione di fondo è se sia moralmente e/o giuridicamente lecito da parte dello stato in alcuni casi uccidere per punire o per prevenire, oppure se debba prevalere il diritto alla vita senza eccezioni. Se si parte dal dire che il diritto alla vita non è assoluto, sorgono ragioni in favore della pena capitale, quali lo stato di necessità, di sicurezza dello stato, di difesa dei deboli, secondo l’etica utilitarista, presente nello stesso libro di Cesare Beccaria. Secondo Norberto Bobbio questo non è il caso attuale, quando si deve giudicare qualcuno che è in carcere che può espiare con pene alternative il suo delitto.

Ricordiamo la finalità della pena che non è vendicativa, ma finalizzata al recupero del condannato. Ciò inoltre consente anche la possibilità di riparare eventuali errori giudiziari.

Il problema da superare è l’etica utilitaria con un’etica improntata alla “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, “pietra miliare


– secondo Giovanni Paolo II – posta sul lungo e difficile cammino del genere umano (...), una delle espressioni più alte della coscienza umana”. Il recente documento del Dicastero per la dottrina della fede “Dignitas infinita” (2024) parlando dell’uomo esplicita la sua dignità ontologica, dignità morale, dignità sociale e infine dignità esistenziale. Il senso più importante è quello legato alla dignità ontologica che compete alla persona in quanto tale per il solo fatto di esistere e di essere voluta, creata e amata da Dio. Questa dignità non può mai essere cancellata e resta valida al di là di ogni circostanza in cui i singoli possono venirsi a trovare. La dignità morale si riferisce invece all’esercizio della libertà da parte della creatura umana dotata di coscienza, quella sociale riguarda le condizioni di vita ed infine quella esistenziale la possibilità di una vita degna di essere vissuta. Solo allora può trovare fondamento l’abolizione della pena di morte di fronte alla sempre possibile rivendicazione del potere politico di turno. “Dalla costatazione che violenza chiama violenza in una catena senza fine – conclude Norberto Bobbio – traggio l’argomento più forte

contro la pena capitale, forse l’unico per cui valga la pena di battersi: la salvezza dell’umanità, ora più che mai, dipende dall’interruzione di questa catena”. È significativo che papa Francesco abbia scelto l’abolizione della pena di morte fra i tanti possibili obiettivi, come priorità da perseguire nell’anno santo 2025.

Sviluppo storico

In antichità la pena di morte era la regina delle pene, quella che soddisfaceva a un tempo il bisogno di vendetta, di giustizia e di sicurezza del corpo collettivo. Platone affermava che “se si dimostra che il delinquente è incurabile, la morte per lui è il mi-

nore dei mali” ed Aristotele enunciava il principio di sacrificare la parte per il tutto. S. Tommaso, rifacendosi ad Aristotele, affermava “se un uomo costituisce un pericolo per la comunità (...) è lodevole e salutare sopprimerlo. Ora ogni persona è una parte



CARCERAZIONE PREVENTIVA IN ATTESA DI LUNGI PROCESSI

Le giustificazioni sono inquinamento delle prove, pericolo di fuga dell'imputato o pericolo di reiterazione di nuovi reati.

Paolo Berto - avvocato

“L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”: così stabilisce perentoriamente l'articolo 27 della Costituzione.

Corollario di questa presunzione di innocenza è che nessuno possa essere privato della libertà fino a che non intervenga un giudizio definitivo che ne statuisca la condanna ad una pena detentiva.

Vi sono dei casi, tuttavia, che impongono la limitazione della libertà di chi sia coinvolto in un procedimento penale, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, per evitare che, nelle more, si verifichino situazioni di pregiudizio per il corretto svolgimento del giudizio o per la tutela della collettività.

Si tratta delle cosiddette “misure cautelari”, le quali possono essere disposte in casi compiutamente contemplati dal legislatore per far fronte ad esigenze specifiche, ossia ovviare al pericolo di inquinamento probatorio – vale a dire ad un possibile pregiudizio per l'acquisizione o la genuinità della prova – oppure per

scongiorare un pericolo, concreto e attuale, di fuga dell'imputato, oppure un pericolo di commissione di nuovi reati.

Presupposto imprescindibile per l'applicazione di qualsivoglia misura cautelare è la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al soggetto che dovrà subire la limitazione, più o meno ampia, della propria libertà. Parimenti tali presidi non possono essere somministrati allorché il fatto costituente l'ipotetico reato sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, oppure sussista una causa di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata all'esito del giudizio di merito.

Le misure cautelari sono di diversa tipologia a seconda del loro oggetto. Vi sono quelle coercitive, ossia limitanti la libertà personale della persona, oppure quelle interdittive, che le precludono l'esercizio di determinate attività (ad esempio imprenditoriale o professionale) o funzioni (genitoriali, di pubblico ufficiale).



casa familiare o il divieto di avvicinamento a determinati luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato, il divieto o l'obbligo di dimora, fino ad arrivare agli arresti domiciliari e alla custodia cautelare in carcere, che è la misura più afflittiva e può essere disposta solamente a fronte della contestazione di determinati reati più gravi, come estrema ratio, ossia quale ultimo espediente da considerare nel ventaglio delle misure cautelari appena indicate, allorché queste fossero ritenute inadeguate e sempre che la prognosi su un'eventuale condanna porti a preconizzare pene superiori a determinati limiti per le quali non sia possibile beneficiare della sospensione condizionale della pena.

È interessante verificare quanti, tra i procedimenti in cui siano state applicate misure cautelari – pertanto, muovendo dal rilievo che ci fossero gravi indizi di colpevolezza – poi siano sfociati in sentenze di effettiva condanna per i soggetti che ne siano stati attinti.

Ci viene in aiuto una “relazione al Parlamento” ad opera del Ministero della Giustizia, aggiornata al maggio 2023, dalla quale si appura che

circa il 76,0%, ossia 3 misure su 4, siano state emesse in un procedimento che abbia avuto poi come esito la condanna (definitiva o non definitiva) senza sospensione condizionale della pena ed un ulteriore 14% abbia comportato pronuncia di condanna con la sospensione condizionale della pena. Conseguentemente, secondo questo reportage, 9 misure su 10 sono state emesse in un procedimento che ha avuto poi come esito la sentenza di condanna.

Per coloro i quali siano stati colpiti da una misura cautelare che ne abbia ristretto la libertà, ma poi siano stati assolti nel processo che ne ha trattato il merito, vi è la possibilità di ottenere un'equa riparazione per la detenzione subita ingiustamente prima dello svolgimento del processo e, quindi, prima della sentenza. Medesima prerogativa spetta al proscioltto che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità.

Misure conoscitive

Tra le misure coercitive se ne possono rinvenire più specie, che operano delle restrizioni più o meno ampie alla libertà dell'individuo.

Si contemplano tra esse il divieto di espatrio, l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in determinati giorni ed ore, l'allontanamento dalla

5 X MILLE

Sostieni l'attività del Rezzara

Il 5xmille è una parte del tuo Irpef che viene sempre trattenuta dallo Stato e poi devoluta anche in favore di realtà senza fine di lucro. Tu hai la possibilità di scegliere a chi donarla, indicando il Codice Fiscale dell'organizzazione che preferisci, in modo molto semplice. Devolverla non ha nessun costo per te e se non indichi alcuna preferenza la somma resta allo Stato.

Vi invitiamo a scegliere l'area di destinazione denominata “sostegno del volontariato” ed apporre la firma ed il codice fiscale dell'Istituto Rezzara

00591900246

La quota della Vostra imposta sul reddito è vitale per sostenere le nostre attività di comunicazione, con cui continuiamo a diffondere contenuti gratuiti e disponibili a tutti.

SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI ALL'ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESSE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA', NONCHE' SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL'ANAGRAFE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) **00591900246**

L'impegno del nuovo Consiglio di Amministrazione è quello di incrementare l'apporto di nuovi soci e di sensibilizzare simpatizzanti frequentanti i settori di studio in cui si articola l'Istituto. Nello statuto sono previsti gli “aderenti” (art. 6), persone che stimano e credono nell'Istituto quale strumento significativo per la formazione continua delle persone e per la crescita culturale della società, con particolare attenzione allo sviluppo storico della civiltà. Condizioni per essere aderenti è versare la quota di € 50,00 (cinquanta), che dà diritto a: ricevere per posta “Rezzara notizie” (bimestrale) e on-line “Informacattedre”; ottenere uno sconto del 50% su tutte le pubblicazioni del Rezzara; ricevere informazioni sulle varie attività e parteciparvi gratuitamente. Ci auguriamo che il numero di aderenti sia cospicuo e possa, nel giro di qualche anno, essere l'espressione viva dell'istituzione vicentina.

Per tutti l'invito a sottoscrivere, in sede di denuncia dei redditi, il 5 x mille al Rezzara.

rezzara
notizie

La quota di abbonamento 2024 è di € 20,00, da versare in segreteria o sul c.c.p. 10256360 o c.c. bancario IT89Y020081182000007856251

Direzione:

Contrà delle Grazie 12
36100 Vicenza
Tel. 0444 324394
E-mail: info@istitutorezzara.it

Direttore responsabile:

Giuseppe Dal Ferro

Periodico registrato al Tribunale di Vicenza n. 253 in data 27-11-1969 - Reg. ROC 11423 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 DCB Vicenza - Associato USPI - Stampa CTO/Vi - Abb. annuale € 20,00; € 4,00 a copia.

In caso di mancato recapito, rinviare all'Ufficio Postale di Vicenza per la restituzione al mittente che si impegna a corrispondere la tassa di spedizione.